



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione
ex OCDPC 558/18

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

strutturali e infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dall'evento calamitoso del 10, 11 ottobre 2018, della Regione Sardegna
ex articoli 3 e 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019

ANNUALITA' 2019

Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza

**STRUTTURE DI PROPRIETÀ PRIVATA DESTINATE AD USO ABITATIVO
INTERESSATE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI IN SARDEGNA
NEI GIORNI 10 E 11 OTTOBRE 2018**

Maggio 2019

PREMESSA

Le presenti modalità tecniche, elaborate in attuazione a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 (G.U. Serie Generale n. 79 del 3-04-2019) e dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 (GU Serie Generale n.270 del 20-11-2018), sono inerenti alla gestione delle domande di contributo, nei limiti delle risorse appositamente accantonate, per il ripristino degli edifici di proprietà privata adibiti ad abitazione, danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Sardegna nei giorni 10 e 11 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. e) del D.Lgs n. 1/2018, e dell'art. 3, commi 4 e 5, dell'OCDPC n. 558/2018.

I contributi sono concessi in base alle modalità stabilite nel presente documento, redatto secondo quanto previsto agli artt. 3 e 5 del suddetto DPCM 27/2/2019. I contributi in oggetto sono a favore dei proprietari di edifici adibiti ad abitazione situati nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi, individuati con le Ordinanze n. 3/2018 e n. 1/2019 del Commissario delegato per la Regione Sardegna. Gli importi dei contributi autorizzabili saranno determinati con successivo provvedimento del Commissario delegato sulla base dell'esito dell'istruttoria delle domande di accesso al contributo eseguita dai Comuni colpiti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della protezione civile”;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 422 e commi da 423 a 428;
- Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.266 del 15-11-2018);
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 558)(GU Serie Generale n.270 del 20-11-2018);
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art.1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.145.” (G.U. Serie Generale n.79 del 3-4-2019).

1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi

1.1. Nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 ed in particolare in attuazione dell'art. 5 dello stesso, sono definiti i criteri, i termini e le modalità per la determinazione e concessione dei contributi e per la presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti privati, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi del 10 e 11 ottobre 2018.

1.2. Fermo restando quanto specificatamente previsto nei paragrafi seguenti, le amministrazioni comunali, **entro 30 giorni** decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo di cui al punto 6.1 provvedono all'istruttoria delle domande, all'esito della quale determinano i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo.

1.3. A seguito del completamento dell'istruttoria, i Comuni interessati trasmettono immediatamente, e comunque **entro il 9 agosto 2019**, al Commissario delegato l'elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando l'apposito prospetto di cui all'allegato A6 nel quale deve essere quantificato il contributo massimo concedibile calcolato sulla base delle percentuali applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti dall'art. 3 del DPCM del 27 febbraio 2019, come specificato di seguito nel presente documento.

1.4. Il Commissario delegato, entro 20 giorni dal ricevimento degli elenchi riepilogativi, con proprio provvedimento autorizza gli importi assegnabili a favore dei Comuni per la successiva erogazione ai beneficiari finali.

1.5. Il contributo viene utilizzato dal beneficiario finale per i pagamenti alle imprese fornitrici o esecutrici degli interventi ancora da realizzare ovvero a titolo di rimborso per le spese eventualmente già sostenute come risultanti all'esito dell'istruttoria della domanda.

2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili e finalità del contributo

2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel successivo paragrafo 3 e sono finalizzati:

- a) alla **ricostruzione** in sito dell'**abitazione distrutta**;
- b) alla **delocalizzazione, previa demolizione dell'abitazione distrutta**, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima Regione se la ricostruzione nel sito originario non sia possibile:
 - 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
 - 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della istanza di contributo, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
- c) al **ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti** danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
- d) al **ripristino recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti** di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso, ancorché questi fossero costituiti, alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva.

3. Massimali, tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione

3.1. I contributi vengono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati all'importo della perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 9. Qualora alla data di presentazione della domanda di contributo tutti i danni subiti e ammissibili siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al valore di perizia, si considera l'importo della spesa effettivamente sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia per i lavori non ancora effettuati. Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte, il contributo sarà rideterminato dal Comune all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta ove questa risultasse di importo inferiore al predetto valore di perizia.

3.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.5 riguardante le abitazioni distrutte, **per le abitazioni danneggiate i contributi sono concessi, limitatamente agli investimenti di cui all'art. 3, comma 18, della Legge n. 350 del 24.12.2003**, per i danni relativi a strutture e impianti attestati nella perizia asseverata riguardo a:

- 3.2.1. strutture portanti;
- 3.2.2. impianto elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
- 3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
- 3.2.4. serramenti interni ed esterni;
- 3.2.5. pertinenze funzionali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione e qualora i relativi interventi di ripristino aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;
- 3.2.6. aree e fondi esterni qualora i relativi interventi di ripristino aumentino la resilienza dell'unità immobiliare.

Tali contributi sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.

3.3. Per le domande di contributo riguardanti i danni:

- a) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad **abitazione principale** del proprietario, il **contributo** è concesso fino all'**80%** del valore indicato nella perizia asseverata e comunque nel **limite massimo di 150.000,00** euro;
- b) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad **abitazione diversa da quella principale** del proprietario, il **contributo** è concesso fino al **50%** del valore indicato nella perizia asseverata e comunque nel **limite massimo di 150.000,00** euro;
- c) alle **parti comuni** di un **edificio residenziale**, il **contributo** è concesso fino all'**80%** del valore indicato nella perizia asseverata se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al **50%** del citato valore di perizia e comunque nel **limite massimo di 150.000,00** euro.

3.4. La **spesa** relativa alle **prestazioni tecniche** (progettazione, direzione lavori, etc.), comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è **ammissibile** a contributo nel **limite del 10% dell'importo** dei **lavori** di ripristino dei danni agli immobili, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, fermi restando i massimali indicati al punto 3.3.

3.5. Nel caso di **abitazione distrutta e da ricostruire** in sito o nel caso di **delocalizzazione**, è concesso un **contributo** da determinarsi applicando sul valore indicato nella perizia asseverata la seguente percentuale:

3.5.1. fino all'**80%** per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad **abitazione principale** del proprietario e comunque nel **limite massimo di 187.500,00** euro;

3.5.2. fino al **50%** per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad **abitazione diversa da quella principale** del proprietario e comunque nel **limite massimo di 150.000,00** euro;

3.5.3. per le **spese di demolizione** dell'immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un **ulteriore contributo** fino a **10.000,00** euro.

3.5.4. Le percentuali di cui ai punti 3.5.1 e 3.5.2, fermi restando i massimali ivi indicati, si applicano, in caso di ricostruzione o costruzione in altro sito, sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo e, in caso di acquisto di altra abitazione, sul prezzo indicato nel contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, nell'atto contenente la promessa di acquisto. In quest'ultimo caso il contributo è determinato in via provvisoria con riferimento al prezzo ivi indicato e viene determinato in via definitiva solo a seguito della trasmissione del contratto definitivo di acquisto. Il valore del contributo determinato in via definitiva non può, comunque, superare quello provvisorio.

3.6. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 2.1.b) la demolizione delle stesse è condizione per l'accesso al contributo, ad esclusione dei casi in cui la demolizione sia vietata dalle vigenti normative di settore o dai vigenti piani e strumenti urbanistici ovvero dei casi in cui l'abitazione sia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale. Per la definizione di unità e di aggregato strutturale si rinvia alle norme tecniche per le costruzioni –NCT 2008.

3.7. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 2.1.b) per le quali risulta attuata anche la demolizione dell'immobile esistente, sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.

4. Definizione di abitazione principale

4.1. Agli effetti del presente documento si intende

- a) per abitazione principale del proprietario quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile;
- b) per abitazione diversa da quella principale del proprietario:
 - b.1) quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.);
 - b.2) quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica né del proprietario né di un terzo.

5. Esclusioni

5.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) agli immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati, alla data dell'evento calamitoso, all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa. Questi ultimi rientrano nell'ambito applicativo del procedimento inerente alle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi meteorologici del 10 e dell'11 ottobre 2018;
- b) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse non si configurino

come unità strutturali funzionali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione e qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;

- c) ad aree e fondi esterni al fabbricato, qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;
- d) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti;
- g) a beni mobili e mobili registrati.

6. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

6.1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R.A.S. dell'Ordinanza alla quale il presente documento è allegato, apposita domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio, utilizzando il Modello B.

6.2. Per i danni all'abitazione, la domanda di contributo è presentata dal proprietario. Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, utilizzando il Modello B4; in caso contrario, si applica quanto previsto al successivo paragrafo 7.

6.3. Qualora, in luogo del proprietario, il titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) si sia accollato la spesa per il ripristino, e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo può presentare la domanda di contributo a condizione che sia indicata nel modulo della domanda la dichiarazione di rinuncia al contributo dal proprietario dell'abitazione, utilizzando l'apposito Modello B2 allegato al presente documento.

6.3. Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, la domanda è presentata dall'amministratore condominiale o, in sua assenza, da un condomino su delega conferita dagli altri condomini utilizzando il Modello B4. La domanda presentata dall'amministratore condominiale o dal condomino, a pena di decadenza, dovrà essere integrata entro i successivi 30 giorni dalla sua presentazione con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori.

6.4. Alla domanda di contributo per i danni deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 9, da redigersi utilizzando il Mod. B1. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.

6.5. Alla domanda di contributo deve essere allegato il modulo di cui al Mod. B3, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa.

6.6. Nei casi di cui al paragrafo 12, alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata con apposito quadro economico di progetto se si ricostruisce o si costruisce in altro sito, mentre, se si acquista un'altra abitazione, oltre alla perizia asseverata deve essere allegato il contratto preliminare o definitivo di acquisto. In mancanza di contratto preliminare o definitivo deve essere allegata la promessa di acquisto.

6.7. La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata A/R fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

6.8. Qualora la domanda non sia sottoscritta dinanzi al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla da parte del richiedente il contributo, ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta con

raccomandata A/R, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità. Nel caso di inoltrare tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia informatica in formato .PDF o .JPG di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.

6.9. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata A/R o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dal presente documento, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, e concedendo a tal fine il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile e di ciò deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata A/R o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

6.10. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione del presente documento presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità dello stesso si intende perfezionata per effetto della pubblicazione nel B.U.R.A.S..

7. Abitazioni in comproprietà e delega a un comproprietario

7.1. Per le abitazioni in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi utilizzando il mod. B5.

7.2. In assenza della delega di cui al punto 7.1, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega. Detto contributo verrà erogato:

- a) direttamente al comproprietario che ha presentato la domanda, se i lavori siano stati eseguiti e la spesa sia stata da lui sostenuta alla data di presentazione della domanda;
- b) all'impresa, quale corrispettivo dei lavori da eseguirsi dopo la presentazione della domanda di contributo.

8. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico

8.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo andrà sommato il contributo determinato come previsto dal paragrafo 3, fino alla concorrenza del massimo del danno ammesso a contributo, determinato secondo i criteri di cui al presente documento. Il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente alla data dell'evento nel limite dell'importo della perizia.

8.2. Il richiedente il contributo dovrà produrre al Comune copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalità previste dal punto 6.7.

8.3. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto 8.2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi,

non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta al Comune entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.

8.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.

8.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 8.2., la domanda per l'accesso al contributo dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione del richiedente che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

9. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni alle abitazioni e alle parti comuni di un edificio residenziale

9.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando il Mod. B1, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:

- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
- b) relativamente ai danni all'immobile ad uso abitativo:
 - b.1.) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), il numero di vani, attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
 - b.2.) precisare se l'abitazione si sviluppa su più piani o, se ubicata in un condominio, in quale piano è collocata, nonché precisare se i danni riguardano sia l'unità principale (abitazione) sia l'eventuale pertinenza (es. cantina e/o garage) del fabbricato, specificando se la pertinenza si configuri come unità strutturale funzionale rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione i relativi interventi di ripristino aumentino la resilienza dell'unità immobiliare. Nel caso in cui l'eventuale pertinenza dell'unità abitativa sia censita al NCEU con un proprio mappale e/o subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo;
 - b.3.) descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere e impianti, indicando le misure e/o quantità, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di commercio, indicando anche l'importo IVA o altre imposte e tasse;
 - b.4.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.3), attraverso il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
 - b.5.) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera b.3) che in quello di cui alla precedente lettera b.4) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non ammissibili a contributo;
 - b.6.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
 - b.7.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
- c) relativamente ai danni a impianti:
 - c.1.) identificare gli impianti, specificandone marca e modello, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento;

- c.2) descrivere i danni ai suddetti impianti, risalenti alla data dell'evento, nonché gli interventi sugli stessi stimandone il costo di ripristino, allegando i preventivi e verificandone la congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzi ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
- c.3.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzi ufficiali di cui alla lettera c.2), se esistenti, producendo documentazione fiscalmente valida relativa alle stesse spese ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

9.2. Per gli immobili di cui al punto 2.1.b), il perito deve attestare, altresì, la necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati.

9.3. Il perito deve quantificare i danni diversi da quelli ammissibili subiti dalle strutture abitative, opere e impianti di cui ai punti precedenti al fine di consentirne, con separata disposizione, l'eventuale finanziamento. In detta sezione dovrà essere indicata, tra l'altro, l'eventuale istanza per l'accesso al contributo relativo alle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi del 10, 11 ottobre 2018, di cui all'art. 3 c.3 dell' OCDPC 558/2018.

9.4. Per le abitazioni distrutte o da delocalizzare si veda anche il successivo cap. 12 (*Ulteriore documentazione da presentare in caso di ricostruzione in sito o in altro luogo dell'immobile distrutto e per l'acquisto di nuova abitazione*).

10. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

10.1. I Comuni procedono al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. Dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte previsto dal punto 1.3.

10.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto 10.1 possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria prevista al paragrafo 1, il Comune può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In tal caso, la relativa determina è allegata alla trasmissione al Commissario dell'elenco delle domande accolte previsto al punto 1.3. e l'esito delle verifiche successive deve essere comunque trasmesso allo stesso Commissario entro 5 giorni dalla scadenza del termine posticipato.

11. Termini per l'esecuzione degli interventi

11.1. Dalla data di pubblicazione nel BURAS del provvedimento del Commissario delegato con il quale sono determinati i limiti di importo da assegnare ai Comuni, decorrono i seguenti termini per l'esecuzione degli interventi:

- a) 18 mesi per gli interventi di delocalizzazione o di ripristino dei beni immobili danneggiati di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b);
- b) 12 mesi per gli interventi di ripristino di cui ai punti 2.1.c) e 2.1.d);

11.2. I termini di cui al precedente punto 11.1. possono essere prorogati, su istanza motivata degli

interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento del Comune interessato, da trasmettere al Commissario delegato.

11.3. Il Commissario delegato e la Regione effettuano il monitoraggio delle determinazioni di cui al precedente punto.11.2.

12. Ulteriore documentazione da allegare alla perizia asseverata in caso di ricostruzione in sito o in altro luogo dell'immobile distrutto e per l'acquisto di nuova abitazione

12.1. Limitatamente alle abitazioni distrutte o da delocalizzare, alla domanda di contributo, unitamente alla perizia asseverata, deve essere allegato:

- a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare, tramite costruzione in altro sito, un apposito quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato ed iscritto all'apposito ordine;
- b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un'altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l'atto contenente la promessa di acquisto.

13. Modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato – rinvio

12.1. Con successivi provvedimenti, il Commissario delegato provvede a disciplinare ulteriori aspetti inerenti al presente procedimento.

14. Allegati

Modello B	Domanda di finanziamento per patrimonio abitativo
Modello B1	Perizia asseverata dei danni subiti dall'unità immobiliare/struttura a destinazione abitativa
Modello B2	Modello B2 Dichiarazione di rinuncia del proprietario dell'immobile
Modello B3	Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di presentazione della domanda di finanziamento
Modello B4	Delega dei comproprietari
Modello B5	Delega dei condomini
Tabella B	Elenco riepilogativo delle domande di contributo per gli immobili adibiti ad abitazione di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019